

# Privacy e trasparenza

## Antonimi, sinonimi o variabili indipendenti?

### L'esperienza degli Enti Pubblici

Forse per la prima volta inizio una chiacchierata commentando lo sfondo delle slide, che questa volta non vogliono essere solo decorative ma anche simboliche, dato che queste idee di privacy e trasparenza, oltre che in parte contrapposte, hanno dei punti di contatto e tante – troppe – aree grigie dove i concetti sfumano, si sovrappongono, si confondono.

Già in passato avevo insistito sul fatto che non possono esistere né una privacy assoluta, né una trasparenza illimitata, ed ho quindi apprezzato il tema di questo convegno, che permette di esplorare quel “gioco di leve e di contrappesi”<sup>1</sup> che fin dalle origini ha rappresentato l'impostazione della privacy europea.

Anzitutto voglio iniziare con l'esaminare cosa significano alcuni dei termini più comuni. Mi scuso se andrò ad esprimere alcuni concetti che in questo consesso sono sicuramente ovvi; purtroppo, però, c'è in giro molta confusione su varie parole oggi di moda, per cui c'è chi pensa che trasparenza, pubblicità o open data siano sinonimi, oppure che privacy e trasparenza siano inconciliabili.

Poiché le registrazioni degli interventi andranno oltre queste mura che ci ospitano, credo sia quindi indispensabile iniziare chiarendo meglio cosa intendiamo – e cosa NON intendiamo – con un certo lessico.

#### TRASPARENZA:

«Dove un superiore pubblico interesse non imponga un **momentaneo** segreto, la casa dell'amministrazione dovrebbe essere di vetro». Filippo Turati (1908).

Dal latino trans, “attraverso” e pareo, “mostrarsi, apparire”; anche dal greco φαίvw, da cui peraltro deriva il nostro “epifania”. Dunque un'amministrazione pubblica trasparente si mette in mostra, si fa vedere, come in una casa di vetro. Questo è un primo spunto di riflessione interessante: molto spesso le incombenze legate al D.Lgs. 33/13 sulla trasparenza amministrativa vengono percepite – anche giustamente – come un ulteriore onere che grava sugli uffici, troppo spesso sotto organico. Però si tratta non solo di un obbligo a mostrarsi, ma anche di un'occasione per vedersi, per ripensare alle procedure interne, per esaminarsi nel modo di operare; come oggi prima di venire qui mi sono controllato allo specchio che la camicia non fosse macchiata e la cravatta fosse più o meno a posto, così una qualunque organizzazione, pubblica o privata, che debba presentarsi ad un'autorità, ricevere un cliente o comunque mettersi in mostra si controlla per presentare il meglio di sé. Ma un vetro è, di solito, trasparente da ambo i lati, per cui una casa di vetro consente non solo ai cittadini di vedere cosa avviene in un'amministrazione pubblica, ma permette anche alla PA di vedere i suoi cittadini, per rendersi conto di cosa avviene nella società civile ed adattare i propri comportamenti alle mutate esigenze della gente.

Resta però da trattare la prima parte, ovvero vedere, o farsi vedere, “attraverso”. Attraverso cosa? L'immagine della casa di vetro poteva essere efficace prima dell'avvento di Internet, ma oggi il mondo lo si guarda (anche troppo spesso) attraverso un monitor, anziché attraverso una finestra. Dunque la Pubblica Amministrazione deve comunicare – che è il termine che meglio sintetizza il concetto di reciprocità nell'osservare e farsi osservare – attraverso il WEB, ovvero attraverso il proprio sito istituzionale, i social, le apps.

---

<sup>1</sup> IMPERIALI, Codice della Privacy, Milano, 2005, p. 102

Torneremo, naturalmente, a parlare di trasparenza nella PA, ma occorre prima definire altri termini come gli

OPEN DATA,

che sono certamente funzionali alla trasparenza, ma esprimono un diverso significato sia tecnico quanto politico. Anzitutto occorre distinguere, anche per non lasciarsi fuorviare da problemi di traduzione: un conto sono i dati in **formato aperto**, ovvero la pubblicazione di delibere, determine, documenti in genere in formati leggibili e maneggiabili da un calcolatore, anziché realizzati con scansioni più o meno decenti. C'è chi pensa che "formato aperto" coincida con "formato editabile", per cui pubblica in Word anziché in pdf, mentre l'elenco dei formati aperti è decisamente più vasto e naturalmente comprende anche formati non modificabili<sup>2</sup>, stante il fatto che *Il formato dei dati digitali si definisce "aperto" quando ne viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo.*<sup>3</sup> Diverso è mettere a disposizione, **gratuitamente ed in formato fruibile**, la mole di dati che la PA possiede e che possono dare impulso alla ricerca ed alla libera iniziativa. Sapere quanti bambini ci sono in una zona, qual è il flusso del traffico, l'orario, permette ad esempio di aprire un asilo nel luogo giusto e nelle ore appropriate. Le opportunità, tanto per lo studio quanto per il business sono immense, pensiamo, *ex multis*, ai dati di tutte le elezioni della Repubblica Italiana<sup>4</sup> ai lavori di questa Camera che ci ospita<sup>5</sup>. Naturalmente i dati dovranno essere **anonimi ed aggregati**, facendo attenzione che lo siano per davvero, anche alla luce delle possibilità di analisi dei big data. Rischio tanto più concreto quanto più piccola è la realtà; io, ad esempio, ho una via dove al momento risiede una sola famiglia, vie con 5-10 famiglie, raggruppamenti per nazionalità che contano due-tre individui, quando non uno soltanto.

Che un dato in formato aperto e reso disponibile sul WEB sia una manifestazione di trasparenza non c'è

dubbio, ma si può essere trasparenti anche offrendo dati accessibili con qualche difficoltà, così come si può non essere trasparenti anche pubblicando una miriade di numeri e di informazioni, ma celando le motivazioni, le scelte, i punti chiave che hanno portato ad una determinata soluzione. Oppure si può essere oscuri per eccesso di trasparenza, ovvero ingolfando la pubblicazione con una mole di dati, eccessiva e disorganizzata, per cui nessuno può capire cosa accade, mentre l'Ente può sempre dichiarare di essere stato assolutamente trasparente avendo messo a disposizione tutto quanto.

DIRITTO D'ACCESSO.

Anche questo è spesso considerato – a torto – sinonimo di trasparenza. In realtà il diritto di accesso, già previsto a livello normativo con la L. 241/90, quindi quasi un quarto di secolo prima della norma sulla trasparenza, il D.Lgs. 33/13, richiede una richiesta specifica e motivata, alla quale la PA risponde "concedendo" di vedere – ed a volte anche di copiare, ma si tratta di due accessi distinti – qualche atto al quale si è interessati. Dunque occorre dimostrare un interesse<sup>6</sup> e sapere che quell'atto esiste. Trasparenza significa rendere disponibile il materiale *by default*, senza che qualcuno si debba presentare. Il D.Lgs 33/13 ha infatti ribaltato la prospettiva della L. 241/90: questa prevedeva che non fossero "*ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*"<sup>7</sup>, il D.Lgs

---

<sup>2</sup> [http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati\\_tec/Repertorio%20formati%20aperti%20vers%20%201%200b\\_1.pdf](http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Repertorio%20formati%20aperti%20vers%20%201%200b_1.pdf)

<sup>3</sup> <http://archivio.digitpa.gov.it/formati-aperti>

<sup>4</sup> <http://elezionistorico.interno.it/>

<sup>5</sup> <http://dati.camera.it/it/>

<sup>6</sup> Art. 22 L. 241/90

<sup>7</sup> Art. 24 c.3 L. 241/90

33/13 si apre invece con lo “scopo di favorire forme diffuse di controllo”<sup>8</sup> In quest'ottica è assolutamente deprecabile l'abitudine di molti Enti Pubblici di pubblicare delibere e determine senza allegati, rimandando l'accesso ad una richiesta specifica.

## PRIVACY.

Largamente usata ed abusata, è una parola entrata nel nostro vocabolario in tempi relativamente recenti. Si usa far partire gli studi sulla privacy, che può essere (approssimativamente) tradotta con “riservatezza”, ad un articolo del 1890<sup>9</sup>, ed all'epoca si intendeva più in senso fisico, ovvero un diritto a star soli<sup>10</sup>, a non essere spiati in casa o nelle proprie attività mondane. Fra l'altro è interessante osservare che già allora la privacy era legata alle nuove tecnologie dell'epoca: la stampa rotativa<sup>11</sup> e la possibilità di stampare immagini con una certa facilità<sup>12</sup> aprivano nuove possibilità al giornalismo, ma creavano nuovi pericoli per gli individui e la società.

In Italia, pur se la nostra Costituzione del 1948, anche come reazione a certi abusi del fascismo, già prevedeva una serie di garanzie a tutela della sfera privata dell'individuo (segretezza della corrispondenza, inviolabilità del domicilio, limiti alla perquisizione...), una prima normativa organica e finalizzata sulla protezione dei dati personali è stata la L. 675 del 31 dicembre 1996. Fino al 2004 l'art. 51 D.P.R. 223/67 stabiliva che “Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune”, rendendo in pratica disponibili nominativi, indirizzi, professione (eliminata dalle liste nel 2003<sup>13</sup>, in quanto inutile ai fini dell'espressione del voto ed oramai superflua anche nell'aiutare ad identificare l'individuo) e rapporti di coniugio del 99,9% degli adulti residenti. Questa disposizione è poi stata modificata in: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”<sup>14</sup>. In questo modo si tutelano i dati dei cittadini senza perdere quel patrimonio statistico che può essere utile per migliorare la Società ed ottimizzare le risorse.

Il termine privacy può avere diverse definizioni, mi è piaciuta quella del sito Federprivacy<sup>15</sup>: il “diritto alla privacy” non è altro che il diritto di ciascuno di noi di poter decidere quali informazioni che ci riguardano possono essere divulgate e quali invece no. Certo non tiene conto del fatto che, dove sussistono ragioni di interesse pubblico e di obbligo normativo, oltre che di tutela di interessi privati legittimi, questo diritto a decidere viene affievolito o annullato. Però diventano importanti e consequenziali i **principi di necessità e proporzionalità**, per cui non si devono raccogliere dati inutili, eccessivi rispetto alle finalità anche istituzionali, né si devono conservare per un tempo indefinito.

---

<sup>8</sup> Art. 1 D.Lgs. 33/13

<sup>9</sup> S.D. Warren – L.D. Brandeis – The right to privacy

<sup>10</sup> T.M. Cooley – A treatise on the Law of Torts, Chicago, 1888

<sup>11</sup> Brevettata nel 1847

<sup>12</sup> In Italia i primi giornali illustrati da fotografie furono “L'illustrazione italiana” (7 novembre 1863) e “L'illustrazione universale” (3 gennaio 1864), mentre sono del 1888 l'invenzione del flash al magnesio e della prima Kodak portatile, precaricata di carta fotosensibile, sostituita nel 1891 dalla celluloide.

<sup>13</sup> Art. 177 c. 4 D.Lgs 196/03

<sup>14</sup> Art. 177 c. 5 D.Lgs 196/03

<sup>15</sup> [http://www.federprivacy.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=189:la-storia-della-privacy-&catid=47:news-dai-nostri-iscritti&Itemid=88](http://www.federprivacy.it/index.php?option=com_content&view=article&id=189:la-storia-della-privacy-&catid=47:news-dai-nostri-iscritti&Itemid=88)

Da quanto detto si può anche notare che esiste una distinzione fra dato personale e privacy, concetti che vengono spesso confusi, a cominciare dal Garante per la protezione dei dati personali, che sul sito "garanteprivacy.it" usa indifferentemente i termini. Con l'espressione "**dato personale**" si intende "*qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*"<sup>16</sup>. La privacy è invece connessa alla dignità della persona, e certo si concretizza anche nella possibilità di scegliere chi può trattare una parte selezionata e definita dei nostri dati, ma che si attua soprattutto nella protezione della nostra intimità, del nostro pensiero, delle nostre relazioni. La spesa per le vacanze è un dato, l'essere andato alla Mecca o a Lourdes riguarda la sfera intima e personale dell'individuo.

#### DIRITTO ALL'OBLIO.

Anche questo usato a volte a sproposito, è stato ad esempio definito da Guido Scorza come "il diritto a che nessuno riproponga nel presente un episodio che riguarda la nostra vita passata e che ciascuno di noi vorrebbe, per le ragioni più diverse, rimanesse semplicemente affidato alla storia"<sup>17</sup>. Già, ma anche la storia, come la cronaca, ha i suoi diritti. Se dunque uno studente di 12 anni ha ricevuto due giorni di sospensione per aver messo il chewing gum sulla sedia del Preside, ha certamente diritto di non trovare l'episodio sui motori di ricerca quando diventa CEO di una multinazionale quarant'anni più tardi. Ma i protagonisti degli anni di piombo, sui quali sono stati scritti libri, trattati, articoli sui giornali, il diritto all'oblio possono anche scordarselo, per usare un facile gioco di parole.

In un recente convegno<sup>18</sup>, il Garante Privacy raccontava come parecchie richieste di essere eliminati dai motori di ricerca siano state respinte. D'altra parte in molti casi il problema non è tanto la notizia di un'indagine o di un arresto in sé, quanto il fatto che questi episodi finiscano su tutti i giornali a titoli cubitali mentre gli esiti giudiziari, magari favorevoli ad alcuni imputati, passano di sfuggita in qualche trafiletto o vengono ignorati del tutto. In questo caso il diritto all'oblio si concretizza non tanto nel non vedersi citati in un episodio di cronaca, che, pur passato, resta ancora nella memoria della gente e dei mezzi d'informazione, quanto nel dare atto, con la stessa visibilità, che le indagini hanno sancito l'estraneità ai fatti.

Inoltre c'è un aspetto spesso meno considerato ma non per questo meno importante: anche dati del tutto innocenti e pubblicabili senza particolari cautele, accumulandosi nel corso degli anni, decontestualizzandosi, cambiando le persone ed i loro interessi possono creare equivoci ed imbarazzi. Ad esempio in questa sala ci sono persone che, condividendo i miei stessi interessi, incontro periodicamente a Nexa<sup>19</sup>, ai convegni privacy, ad incontri sul software libero. Non c'è nulla di male, ma immaginiamo che fra vent'anni uno di noi assuma un ruolo chiave nella vita del Paese ed un altro divenga terrorista internazionale. Che potere può avere uno che possa andare dalle più alte cariche dello Stato e, movimenti dello *smartphone* alla mano, chiedere perché per anni si è incontrato periodicamente con un terrorista?

In questo senso gli Enti Pubblici non sono un buon esempio, vuoi per la tendenza a fotocopiare il più possibile e non buttare via niente, perché non si sa cosa potrà mai servire, vuoi perché le procedure sullo scarto del materiale d'archivio sono piuttosto complesse<sup>20</sup>. Si tende quindi ad attivarle solo quando non se può proprio fare a meno, ovvero si è esaurito lo spazio fisico, preferendo di solito accumulare documenti

---

<sup>16</sup> art. 4, lett. b, del Codice della Privacy – D. Lgs 196/2003

<sup>17</sup> F. Barca, *Diritto all'oblio e diritto alla storia – Intervista a Guido Scorza*. Una Città, 2012.

<sup>18</sup> <http://www.congressoassodpo.it/>

<sup>19</sup> <http://nexa.polito.it/>

<sup>20</sup> D.P.R. n. 1409/63

per secoli. Fra l'altro, anche in considerazione dell'anno di emissione, le norme non tengono in alcun conto i fascicoli elettronici.

Ciò premesso, occorre anche capire come i vari termini si relazionano fra di loro:

- Se c'è meno privacy c'è più sicurezza
- Se c'è privacy non c'è trasparenza
- Gli open data e la trasparenza impediscono la corruzione
- Il diritto d'accesso viola la privacy (o, più correttamente, rende pubblici dati personali)

Sono alcuni dei luoghi comuni che spesso si sentono e si leggono su molti siti così come sui mezzi d'informazione. In realtà non sempre è così, e molto spesso si tratta di leggende metropolitane, che i maligni potrebbero ritenere messe in giro ad arte per fare accettare forme di controllo più o meno diffuso.

Anzitutto abbiamo visto che la privacy è il diritto di disporre dei propri dati. Tuttavia, poiché è impossibile vivere senza entrare in contatto con gli altri, è altrettanto impossibile che nessuno sappia alcunché di noi, anche al di fuori del nostro consenso più o meno espresso. Inoltre molti dati sono obbligatoriamente detenuti dagli Enti Pubblici, e vengono portati a conoscenza, di chiunque o sotto determinate tutele, secondo procedure previste dalla legge. I certificati di residenza e stato di famiglia, ad esempio, sono rilasciati "a chiunque ne faccia richiesta"<sup>21</sup>, così come i certificati dello Stato Civile<sup>22</sup>. Una coppia ha quindi tutto il diritto di vivere il proprio rapporto in clandestinità – almeno se riesce ad evitare le comari del paese – ma, nel momento in cui chiede di sposarsi, questa richiesta viene resa pubblica, così come pubblico sarà successivamente il matrimonio.

Non voglio approfondire il tema privacy-sicurezza, che tanto è già stato dibattuto nelle edizioni precedenti, e che comunque occuperebbe l'intero convegno. Voglio solamente dire che su questo punto mi ritengo moderato, per cui non condivido gli estremi: a mio parere qualche volta occorre rinunciare ad un minimo di privacy, nel mondo reale come in quello virtuale, ma senza esagerazioni ed abusi, né da parte delle Istituzioni né degli operatori. Ad esempio qualche tempo fa ero stato criticato per un mio intervento sulla mailing-list di Nexa, apparentemente in favore agli *spybot* di Stato: un provvedimento, poi ritirato, autorizzava le forze dell'ordine ad installare sui computer dei sistemi di controllo, per contrastare terrorismo e crimini vari. Non ho mai detto che sono favorevole all'uso massiccio ed indiscriminato di un simile strumento. Ho detto che, come già esiste la possibilità di pedinare un indiziato o di effettuare intercettazioni ambientali, così uno strumento in più può aiutare il contrasto alla criminalità, che spesso oggi opera nel mondo virtuale. Il punto centrale, per me, non era quindi tanto lo strumento in sé, quanto il modo di usarlo: avrebbe potuto essere attivato dal singolo agente o solo dietro ordine del PM? Chi avrebbe controllato l'operato dei magistrati e degli operatori? Cosa sarebbe accaduto in caso di abusi?

Ed in questo rapporto privacy-sicurezza chiamo anche in causa la trasparenza: se le forze dell'ordine, la magistratura, lo Stato in senso lato fanno di poter agire al di fuori di un controllo democratico gli abusi diventano scontati. Se ogni azione dovrà essere sottoposta al controllo popolare – certo, ad indagini concluse - l'approccio cambia parecchio. Ecco un caso nel quale la trasparenza è di ausilio alla privacy e non la sua nemesi.

Tornando invece a temi che riguardano direttamente gli Enti Pubblici (ma, venendo da esperienze nel privato, posso dire che corruzione se ne vede tanta anche lì, a tutti i livelli), chiediamoci se la trasparenza ed il diritto d'accesso realmente possono frenare la corruzione. Considerato che la legge 241 è del 1990 e

---

<sup>21</sup> Art. 33 c. 1 D.P.R. 223/89

<sup>22</sup> Artt. 5 e 107 D.P.R. 296/00

visti i tanti recenti casi balzati al disonore delle cronache, viene da dire che l'impatto non è stato eccezionale. Forse è troppo presto, invece, per valutare l'impatto della citata norma sulla trasparenza, del 2013, o il Piano Anticorruzione, anch'esso del 2013<sup>23</sup>, così come gli italiani sono convinti solo al 42% che la trasparenza possa essere davvero un argine alla corruzione<sup>24</sup>. Credo che la possibilità di controllo democratico possa frenare certi comportamenti, ma ritengo altrettanto utopico che da sola la pubblicazione di atti e documenti possa realmente impedire malcostumi ed abusi. Per contro, il diritto d'accesso non può essere di particolare ostacolo alla privacy, né di particolare aiuto all'anticorruzione, dato che questo diritto è limitato a chi dimostra un legittimo interesse<sup>25</sup>, motivato<sup>26</sup>, consente ai controinteressati di opporsi e presentare osservazioni<sup>27</sup>, ed è comunque rivolto alla tutela di interessi legittimi specifici e non ad un generico controllo popolare.

Per contro, la normativa sulla trasparenza, prevedendo un obbligo di pubblicazione dei dati in modo definito e strutturato<sup>28</sup>, quindi pensato per offrire dati *machine readable*, può essere di stimolo, come accennavo all'inizio, a presentarsi al meglio e migliorare tanto il livello tecnologico quanto la sicurezza dei dati. Ad esempio quasi tutti gli Enti si sono dotati di sistemi integrati che pubblicano sul WEB in automatico, a partire dai programmi di gestione di determine e delibere. Oppure nel nostro Ente è piuttosto scomodo adempiere all'obbligo di pubblicare i dati su ferie e mutua dei dipendenti<sup>29</sup>. Anzitutto, se un dipendente che non fa mai assenze sta improvvisamente a casa sei mesi è implicitamente sintomo di qualcosa di molto serio, con riflessi negativi sulla privacy della persona, come sottolineato dalla Corte di Cassazione<sup>30</sup> (senza peraltro che la norma sia stata modificata). Il problema centrale, comunque, è che con poche risorse diventa difficile andare ogni mese a leggere i cartellini di cartoncino stampato, fare i calcoli e pubblicare la tabella. A questo punto ci sono due alternative: o ignorare l'adempimento, col rischio di incorrere in sanzioni<sup>31</sup>, oppure dotarsi di un sistema elettronico che fa tutto in automatico, e che, con lo stesso badge, magari controlla anche gli accessi, incrementando quindi il livello di sicurezza degli accessi in senso fisico. Un'occasione per evolvere e migliorarsi.

Ma un'occasione per evolvere ed essere più preparati e consapevoli viene anche dalla necessità di bilanciamento fra privacy e trasparenza citata all'inizio: l'attività dell'Ente deve essere pubblica, aperta, senza scelte nascoste. Ma un Comune si è visto arrivare una sanzione di 20mila euro per aver pubblicato il destinatario di un Trattamento Sanitario Obbligatorio<sup>32</sup>. Giusto rendere pubblico che quel giorno è stata svolta una certa attività, sbagliato pubblicare il nominativo. Oppure i benefici economici: anche se in passato era stato tentato di imporre un obbligo di pubblicazione dei nominativi di tutti i beneficiari<sup>33</sup>, il

---

<sup>23</sup> Delibera CIVIT 72/2013

<sup>24</sup> <http://saperi.forumpa.it/story/115800/trasparenza-combattere-la-corruzione-gli-italiani-ci-credono>

<sup>25</sup> Art. 22 L. 241/90

<sup>26</sup> Art. 25 c. 2 L. 241/90

<sup>27</sup> Art. 3 D.P.R. 184/06

<sup>28</sup> All. 1 D.Lgs. 33/13

<sup>29</sup> Art. 21 L. 69/09

<sup>30</sup> Cass. sent. 18980/13

<sup>31</sup> La prima sentenza in merito che mi risulti, viene dalla Corte dei Conti del Lazio, la n. 81/2015, che ha condannato la dirigenza ad una somma di circa 350 euro, quindi sostanzialmente simbolica.

<sup>32</sup> <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2322248>

<sup>33</sup> Art. 18 L. 134/12, poi abrogato dal D.Lgs. 33/13

Garante ed il legislatore hanno successivamente limitato quest'obbligo a cifre superiori a 1000 euro<sup>34</sup> e comunque senza la possibilità, anche per cifre superiori, di pubblicazione se dal contributo può essere desunto lo stato di salute.<sup>35</sup> Diverso è invece il discorso dell'evasione fiscale, laddove la Corte di Cassazione ha ritenuto utilizzabile una lista di presunti evasori, sottratta ad una banca svizzera da un dipendente infedele, ritenendo prevalente il principio espresso dall'art. 53 della Costituzione rispetto al diritto alla riservatezza.<sup>36</sup>

Un'altra occasione di crescita professionale nasce dalla sentenza di condanna ad una sanzione piuttosto pesante ad un Comune (75 mila euro) per avere trasferito, insieme al fascicolo elettorale, anche la documentazione di cambio di sesso della cittadina che si era trasferita<sup>37</sup>. La Corte ha ritenuto inutile trasferire un dato di questo tipo, anche se internamente agli uffici; certamente una forma di diritto all'oblio. Ma se anziché trasferirsi la persona fosse andato in pensione il responsabile dell'ufficio elettorale? Anche per il collega che subentra è un dato inutile, bisognerebbe purgare gli archivi ogni volta che si sposta un funzionario? Già un buon inizio, anche se non è questo il caso, è non accumulare dati inutili; anche una certa attenzione al modo di protocollare aiuta: inutile tenere ben secretati i dati sulle adozioni<sup>38</sup>, se poi all'arrivo qualcuno scrive sul protocollo "adozione di...". Comunque l'innovazione tecnologica in questo caso viene in aiuto: dal 1 gennaio 2015 i fascicoli elettorali vengono scambiati fra Comuni in formato elettronico<sup>39</sup>, secondo una schema xml, standard e definito, ed è quindi impossibile trasferire dati in eccesso. Magari resta il problema dell'interdizione temporanea, che non è ancora gestita, ma la stragrande maggioranza delle situazioni non può più essere trasferita in modo errato.

Certo, per quanto si studi e si cerchi di progredire, qualche area grigia resta sempre. Io, ad esempio, ho qualche difficoltà ad applicare l'art. 6 c. 2 D.P.R. 62/13: *"Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"*.

Giusto il principio, ma mia moglie è avvocato ed il codice deontologico forense prevede che l'avvocato non possa rivelare i nomi dei propri clienti<sup>40</sup>. Dunque devo astenermi da decisioni che riguardino clienti di mia moglie, ma non posso sapere chi sono; per fortuna lavoro nei servizi demografici e non all'ufficio tecnico, che è certamente più esposto.

Ora, per le riflessioni conclusive, tre il serio ed il faceto vi porto alquanto indietro nel tempo. Non al 1800, quando la privacy ha mosso i primi passi, o nel mondo romano quando non solo le terme ma anche le *toilette* erano collettive e rappresentavano un punto di aggregazione sociale. Vi porto nel Cambriano, ovvero all'incirca 540 milioni di anni fa. Quel periodo è stato caratterizzato dalla cosiddetta esplosione cambriana, ovvero dalla nascita in tempi brevi, in senso geologico, di una pletera di *phyla*, ossia di tipi di forma di vita estremamente varie per morfologia e dotazione organica: in quel periodo nacquero occhi,

---

<sup>34</sup> Art. 26 c. 2, D.Lgs. 33/13

<sup>35</sup> <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3488002>

<sup>36</sup> Cass. Ordinanze 8605/15 e 8606/15 del 28/4/2015. Riferite alla cosiddetta "Lista Falciani"

<sup>37</sup> Cass. n. 9785 del 26 febbraio 2015

<sup>38</sup> Art. 73 c. 2 L. 4 maggio 1983 n. 184

<sup>39</sup> L. n. 35/12; D.M. 12 febbraio 2014 in G.U. n. 46 del 25 febbraio 2014, Circolare Ministero dell'Interno n. 43/14

<sup>40</sup> Codice deontologico forense artt. 9 e 17.

zampe, tentacoli e tanti altri strumenti utili alla percezione del pericolo come all'individuazione della preda, alla fuga come alla caccia.

Cosa c'entra con quanto ci siamo detti finora? Non ho mischiato l'intervento con gli appunti di un altro convegno: recenti studi<sup>41</sup> fanno risalire questa spinta evuzionistica e questi profondi cambiamenti nel comportamento all'aumentata trasparenza degli oceani: il fatto che attraverso l'acqua ora si potesse vedere ha consentito lo sviluppo della vista; e poiché vedere una preda o il predatore senza potersi muovere è inutile, ha dato l'impulso verso la possibilità di decidere dove andare, sviluppando sistemi di controllo e locomozione. Oggi Internet, social media, *smartphone*, droni diffusi in modo pervasivo in ogni angolo della società hanno reso la marea umana trasparente, ed evolvono tanto rapidamente che anche gli esperti, tanto di informatica quanto di sociologia, faticano a tenere il passo. La Pubblica Amministrazione, i singoli cittadini, le imprese non potranno che evolvere in forme varie e fantasiose, per vincere la scommessa globale e non lasciarsi predare dai cacciatori di dati e di intimità, godendo degli immensi benefici che la tecnologia può offrire, senza lasciarsi depredate della propria individualità e dei propri sentimenti. Ben vengano dunque occasioni di incontro come questa e gruppi come Progetto Winston Smith, che, diffondendo la conoscenza e proponendo soluzioni tecnologiche, contribuiscono alla consapevolezza e quindi ad imboccare una linea evolutiva che proponga soluzioni innovative ed efficienti per adattarsi alla nuova trasparenza di un mondo dove i confini fra reale e virtuale sono sempre più labili e confusi.

---

<sup>41</sup> *In the Blink of an Eye*, Parker, Basic Books, NY, 2003